

Pubblicato il 15/02/2021

**N. 00116/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 01680/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Centro di Competenza Distrettuale Soc. Consortile A R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ribaudò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Programmazione, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana – Servizio 5 – Cooperazione Territoriale- Programma Operati, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. 9733 del giorno 11.08.2020 adottata dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana – servizio 5 – cooperazione territoriale - Programma operativo congiunto ENI- Italia Tunisia, con la quale è stata comunicata l'esclusione del progetto “ATTIDE”;
- delle linee guida “*Lignes directrices pour les demandeurs Appel projets strategiques*” relative all'avviso pubblico n.2/2019, versione del 15.10.2019, in particolare del punto 3.3.2. a pag. 42 inerente “lo status giuridico dei candidati e dei partner”;
- della nota prot. n. 12805 del 21.10.2020 (in risposta alla richiesta dell'odierno ricorrente al Dipartimento della Programmazione – servizio 5 della Regione Siciliana di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione suddetto) mediante la quale il Dipartimento della Programmazione ha comunicato che “alla luce di quanto rappresentato, sta esaminando il fascicolo documentale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione del Progetto ATTIDE alla successiva fase di valutazione”;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

B) quanto ai motivi aggiunti il 11.1.2021 :

- della nota prot. 14076 del 10.11.2020 comunicata mediante pec dal Dipartimento della Programmazione dalla Regione Siciliana – servizio5 – cooperazione territoriale- Programma operativo congiunto ENI- Italia Tunisia con la quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di revoca in autotutela della nota prot. 9733 di esclusione del progetto ATTIDE in quanto “*non si ravvisano i presupposti per la richiesta di revoca in autotutela della nota di esclusione prot. n. 9733 dell'11.08.2020 stante l'inammissibilità del Progetto ATTIDE in quanto dalla documentazione presentata, il Partner 4 non risulta essere in possesso della personalità giuridica*”;
- della nota prot. 9733 del giorno 11.8.2020 adottata dal Dipartimento della Programmazione dalla Regione Siciliana – servizio5 – cooperazione territoriale- Programma operativo congiunto ENI- Italia Tunisia con la quale è stata comunicata l'esclusione del progetto ATTIDE in quanto “*In particolare*

*nella domanda, la documentazione prodotta da Partner 4 - Associazione People Help the People - non consente l'accertamento del possesso di personalità giuridica”;*

- delle linee guida “*Lignes directrices pour les demandeurs Appel projets strategiques*” relative all'avviso pubblico n.2/2019 versione del 15.10.2019 in particolare del punto 3.3.2. a pag. 42 inerente “*lo status giuridico dei candidati e dei partner*”;
- della nota prot. n. 12805 del 21.10.2020, (in risposta alla richiesta dell'odierno ricorrente al Dipartimento della Programmazione – servizio5 della Regione Siciliana di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione suddetto) mediante la quale il Dipartimento della Programmazione – servizio5 della Regione Siciliana ha comunicato che “*alla luce di quanto rappresentato, sta esaminando il fascicolo documentale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione del Progetto ATTIDE alla successiva fase di valutazione*”;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Programmazione;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 2598/2020;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, depositato l'11 gennaio 2021;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176;

Vista l'istanza di discussione da remoto presentata da parte ricorrente in data 1 febbraio 2021;

Vista la memoria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 4 febbraio 2021;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti e udito con le stesse modalità da remoto il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente si duole dell'illegittimità degli atti impugnati con particolare riferimento, sostanzialmente:

-all'esclusione del proprio progetto, denominato "ATTITUDE", dal relativo all'Avviso n. 2/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18.10.2019) motivato dall'Amministrazione in ragione della mancanza del requisito della personalità giuridica di uno de partnes (Associazione People Help the People);

-alle linee guida "*Lignes directrices pour les demandeurs Appel projets strategiques*" relative all'avviso pubblico n.2/2019, versione del 15.10.2019, per quanto previsto specificatamente al punto 3.3.2. di pag. 42 laddove viene previsto "lo status giuridico dei candidati e dei partner";

-al rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, con conferma della esclusione del progetto presentato, oggetto dei motivi aggiunti unitamente alla stesse linee guida già gravate con il ricorso introduttivo;

Considerato che, a un primo sommario esame, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris* tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. **codice del terzo settore**) fino all'operatività effettiva del neo istituito Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus;

- detta disposizione normativa assegna nelle more alle associazioni, altresì, un largo termine entro il quale adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso *corpus* normativo;

- il comma 3 dello stesso articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce come *“Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*;
- le disposizioni sopra indicate non sembrano limitare l'ultra vigenza dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale unicamente per la stipula di convenzioni con Enti pubblici ovvero per usufruire dei benefici previsti al capo III della L. n. 383/2000;
- come dedotto anche dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione nella odierna Camera di Consiglio, le impugnate linee guida appaiono in contrasto con la normativa nazionale e con le previsioni eurocomunitarie in tema di qualificazione di “operatore economico” che può prescindere anche dal possesso della personalità giuridica; vieppiù che nel caso in esame la questione dedotta si innesta nell'ambito di una disciplina transitoria relativa alla nuova regolamentazione del terzo settore, non ancora debitamente compiuta;

Considerato che appare altresì debitamente dedotto il danno grave ed irreparabile derivante dall'esaurimento dei fondi previsti dal bando;

Ritenuto che le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e per l'effetto:

a) sospende, per quanto di ragione, il provvedimento di esclusione del progetto di parte ricorrente;

il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela; nonché le previsioni contenute al punto 3.3.2 delle linee laddove si prescrive il possesso della personalità giuridica;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 maggio 2021.

Condanna l'amministrazione regionale resistente al pagamento delle spese della fase cautelare che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**